



Comune di Arquata Scrivia

Provincia di Alessandria

Piazza S. Bertelli, 21 - 15061 - Arquata Scrivia (AI) - (0143.600411 - È 0143.600417

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. RELAZIONE TECNICA

INTRODUZIONE

La predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipate è contenuta al c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014; tale disposizione prevede, in capo ai vertici delle amministrazioni territoriali (i Sindaci per i Comuni), che gli stessi definiscano ed approvino, entro il 31.03.2015, *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredata di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

Il successivo c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 dispone che, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione, gli enti soci sono tenuti ad applicare le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di riorganizzazione del personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate da parte di ciascuna amministrazione locale al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere, sono indicati dal c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014; i presupposti di tale processo di

razionalizzazione sono rappresentati dal perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione amministrativa;
- la tutela della concorrenza e del mercato.

Sempre il c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 individua specifici criteri di cui tenere conto per la predisposizione del Piano di razionalizzazione:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione

L'espressione utilizzata dal Legislatore fa diretto riferimento a quanto disposto dai c. 27, 28 e 29 dell'art. 3 della L. 244/2007, che testualmente riporta quanto segue: *“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”*; il c. 28 attribuisce al Consiglio dell'ente socio il compito di autorizzare il mantenimento e la nuova acquisizione di partecipazioni mentre il c. 29 imponeva di dismettere le partecipate entro il 31 dicembre 2010, termine poi esteso al 31 dicembre 2014 dal c. 569 dell'art. 1 della L. 147/2013.

Poiché gli obblighi ricognitori e di dismissione di cui ai c. 27, 28 e 29 sopra richiamati sono già stati posti in essere, il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 non può che rivestire carattere dinamico. Ai fini dell'applicazione del criterio di razionalizzazione in oggetto, si tratterà quindi di effettuare una ricognizione aggiornata delle società attualmente partecipate, comparando i beni/ servizi effettivamente erogati rispetto a soluzioni di mercato e tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ogni singola partecipata; laddove emergesse che le alternative di mercato risultassero più convenienti e meno rischiose, occorrerà rivolgersi alle stesse e conseguentemente individuare misure per la dismissione della quota di partecipazione nella società divenuta non più strettamente necessaria.

- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

E' ragionevole ritenere che per l'applicazione del criterio, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato anche un vaglio dell'effettiva operatività della società oggetto

di ricognizione; se l'assenza o il limitato numero di dipendenti discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell'efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di "scatola vuota"), si ritiene ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l'attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007: nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute.

- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l'ente è tenuto ad esprimere l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi. Tali indicazioni devono essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi incompatibili con il quadro normativo attuale.

- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e) del c. 611 della L. 190/2014 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di contenimento interno per quelle che continueranno ad operare anche a seguito dell'adozione delle altre misure di razionalizzazione; in tal senso, la misura si può ritenere estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi; il suddetto criterio propone già uno specifico ambito di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo. Oltre a tali misure, è demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento; un'area da prendere in considerazione obbligatoriamente, è rappresentata dai costi di personale; il c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 evidenzia che *"Nell'attuazione dei piani operativi*

di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.” Rispetto a tale indicazione, si evidenzia che i c. 563 – 568 e 568 ter prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano, mediante accordi tra di esse e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013 prevedono che gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano esenti da imposizioni fiscali e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa. Il c. 568bis prevede altresì la possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: oltre alla partecipazione, all'aggiudicatario è assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni.

STATO DI FATTO

Le partecipazioni azionarie detenute alla data del 31.12.2014 dal Comune di Arquata Scrivia si riassumono nel seguente schema:

Ragione sociale	Funzione	Misura della partecipazione dell'amministrazione (%)	Durata dell'impegno	Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio comunale (€) - ultimi dati disponibili: esercizio 2013	Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico spettante	Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (€)	Numero amministratori	Numero dipendenti
A.M.I.A.S. S.P.A.	Attività di controllo trattamento e difesa delle risorse	5,25	31/12/50	20.663,61	Nessuno	2011: 21.048,00 2012: 193.999,57 2013: 84.890,00	3	0

	idriche gestione del servizio idrico integrato							
ACOS S.P.A.	Gestione dei servizi nel settore idrico, fognario e di depurazione, ambientale ed energetico	10,51	31/12/50	0	1: € 8676,48 (a carico della società)	2011: 1279061,00 2012: 7891622,00 2013:1104615,00	6	20
B.E.A. VAL BORBERA ENERGIA ED AMBIENTE S.R.L.	Fornitura energia elettrica gas vapore aria condizionata	19,35	31/12/14 In corso di liquidazione	17.839,78	1: 0,00	2011: - 5.361,00 2012: 12.919,00 2013: 17.222,00	-	-
C.I.T. S.P.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI	Trasporto pubblico, noleggio, parcheggi a pagamento,	9,45	31/12/30	122657,86	Nessuno	2011: 115.215,34 2012: 168.328,28 2013: 252.362,19	3	52

SOCIETA' PER AZIONI - C.I.T. S.P.A.	onoranze funebri							
GIAROLO LEADER S.R.L.	Sviluppo economico locale	0,09	31/12/20	0,00	Nessuno	2011: -	4	1
						2012: - 47.618,33		
						2013: 32.681,00		
S.R.T. S.P.A.	Recupero e trattamento rifiuti	2,88	31/12/30	278.255,86	Nessuno	2011: 60.583,75	5	41
						2012: 80.322,36		
						2013: 138.685,00		

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano in quanto nessuna è quotata sui mercati regolamentati.

Il Comune di Arquata Scrivia non detiene partecipazioni indirette attraverso altri enti.

Non esistono società interamente di proprietà dell'ente e tutte le partecipazioni azionarie detenute dal Comune di Arquata Scrivia sono minoritarie in quanto riferite ad ambiti provinciali o subprovinciali di gestione dei servizi pubblici in compartecipazione con altri enti locali della zona.

Andando ad esaminare nel dettaglio le partecipazioni si rileva quanto segue:

1. A.M.I.A.S. S.P.A: Società a capitale interamente pubblico derivante, per trasformazione, dal preesistente Consorzio di Bonifica del Bacino dello Scrivia e svolge attività di depurazione delle acque, controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche e la gestione del servizio idrico integrato; a partire dall'1.1.2007, essendo subentrata Gestione Acqua spa nel ruolo di gestore del Servizio Idrico Integrato in Valle Scrivia, tale attività aziendale è stata trasferita attraverso un contratto di "service" a quest'ultima partecipata, residuando in capo ad AMIAS spa la proprietà degli impianti fognari e di depurazione, per i quali sono ancora attivi dei mutui; di fatto costituisce una società patrimoniale, proprietaria di impianti di depurazione e reti fognarie. Pur rientrando nella casistica di società composte da soli amministratori, la sua soppressione sarebbe problematica e controproducente, in quanto è impensabile frazionare impianti di depurazione tra gli enti soci, sui quali ricadrebbero peraltro le quote di mutui per investimento non ancora completamente ammortizzati. Finalità di risparmio possono essere conseguite riducendo il numero di amministratori, prevedendo un amministratore unico e riducendo gli organi di revisione contabile.
2. ACOS S.P.A: È una holding industriale che detiene il 75% del capitale di ACOS Energia, il 100% del capitale di Acosì S.r.L, ed Acos Reti Gas

S.r.l., il 70% di ACOS Ambiente s.r.l. ed il 92,54% di Aquarium S.S.D.p.A. oltre al 58,41% di Gestione Acqua s.p.a. Le società sopra menzionate costituiscono l'area di consolidamento ai sensi della legge n. 127/91. Gestione Acqua s.p.a. ha l'affidamento del servizio idrico sino al 2022 nel sub ambito alessandrino, ricompreso nell'ATO 6 Ambito Territoriale Ottimale). ACOS Reti Gas s.r.l., ha nel proprio patrimonio le reti ed impianti gas, garantendo il servizio di distribuzione (vettoriamento) anche nel Comune di Arquata Scrivia. ACOS Energia s.p.a., costituita in ossequio ai dettami normativi connessi alla separazione funzionale tra attività di distribuzione del gas (qualificabile quale servizio pubblico locale) ed attività di commercializzazione (attività soggetta a libera concorrenza), persegue peculiarmente la vendita di gas metano ed energia elettrica. ACOSI s.r.l. opera nel settore della Gestione calore condominiale. Acos Ambiente S.r.l. ha visto conferita a livello patrimoniale la concessione novennale dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti soldi urbani a far data dal 1.07.2006 nei Comuni compresi nella zona omogenea n. 2 – Novese, tra cui Arquata Scrivia.

A far data dal 01 Agosto 2011 attraverso atto notarile, l'attività operativa è stata affidata alla partecipata Gestione Ambiente S.p.A. attraverso idoneo contratto di affitto. Aquarium S.S.D.P.A si occupa della gestione della piscina coperta e scoperta della città di Novi Ligure. Gestione Acqua S.p.A., è stata realizzata per l'affidamento del servizio idrico integrato ed è partecipata oltre che da ACOS, ASMT e da AMIAS. Ha ottenuto la gestione del servizio idrico ai sensi del D. Lgs 267/2000 art 113 c. 5 lett. b. sino al 2022. Il Comune di Arquata Scrivia ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di Acos Spa ha la facoltà di nominare direttamente un componente nell'ottica di curare gli interessi del Comune di Arquata Scrivia mediante idonee azioni di controllo, sia in termini di bilancio, sia in relazione all'efficacia, all'efficienza e all'economicità dei servizi, riferendo della propria attività al Sindaco o all'Assessore di riferimento ed alla Commissione consiliare competente: la Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del 25.07.2014 ha espresso indirizzo "per quanto di competenza" al Sindaco per la nomina del signor Allbasser ing. Francesco Maria nato a Gallarate (MI) il 31/05/1951, quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società partecipata Acos spa. Non esistono altri rappresentanti in altre società direttamente nominati dal Comune. La partecipazione nella holding è da ritenersi indispensabile al perseguitamento delle finalità istituzionali, salvo auspicare le dovute operazioni di contenimento dei costi di funzionamento e di gestione nell'ottica della buona amministrazione della società.

3. B.E.A. VAL BORBERA ENERGIA ED AMBIENTE S.R.L: La società è stata liquidata anticipatamente con deliberazione straordinaria dell'Assemblea dei Soci del 19.12.2014. Le procedure di liquidazione sono in corso.
4. C.I.T. S.P.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI SOCIETA' PER AZIONI - C.I.T. S.P.A.: Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2011 si è espresso indirizzo favorevole alla conversione della stessa società in mista pubblico-privato, nella forma di società per azioni a capitale pubblico maggioritario (60%), e per il 40% da un socio privato da individuarsi mediante gara ad evidenza pubblica e con i

criteri di cui all'art. 23 bis del D.L. 112/2008 (cd. gara a doppio oggetto per l'individuazione di un partner industriale operativo), incaricando il Comune di Novi Ligure, in qualità di maggiore azionista, ad esplicare il coordinamento delle attività necessarie al perseguitamento dell'obiettivo suddetto raggiungibile mediante cessione di quote, considerando la possibilità di ricapitalizzare nel limite massimo del 25%, e di effettuare la gara necessaria alla selezione del socio operativo; inoltre il Consiglio ha stabilito che l'eventuale contribuzione comunale all'equilibrio economico del servizio di trasporto pubblico extra urbano dovrà essere deliberata dall'organo stesso. La gara è tuttora in corso e se ne auspica una celere definizione.

5. GIAROLO LEADER S.R.L: Nato da un programma europeo di sviluppo territoriale comunitario, la società è un Gal (Gruppo di Azione Locale) che si pone come riferimento sull'area per le imprese e gli enti pubblici. La partecipazione alla società consente di accedere alla gamma di finanziamenti emanati dalla Unione Europea, con un favorevole rapporto costi/benefici. La partecipazione nella società è da ritenersi indispensabile al perseguitamento delle finalità istituzionali, salvo auspicare le dovute operazioni di contenimento dei costi di funzionamento e di gestione nell'ottica della buona amministrazione della società, in particolare riducendo il numero degli amministratori.
6. S.R.T. S.P.A.: L'attività della società. è soprattutto diretta all'attuazione di una gestione integrata dei rifiuti che sviluppi l'incremento dei conferimenti differenziati finalizzati al recupero dei materiali ed al superamento della discarica come sistema principale di smaltimento, anche attraverso il recupero energetico delle frazioni combustibili dei rifiuti, operando in stretta sinergia con gli enti ad essa associati. La partecipazione nella società è da ritenersi indispensabile al perseguitamento delle finalità istituzionali, salvo auspicare le dovute operazioni di contenimento dei costi di funzionamento e di gestione nell'ottica della buona amministrazione della società.

2. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 2015

Visto quanto sopra illustrato, al netto delle operazioni di liquidazione e di trasformazione societaria in itinere, in riferimento ai criteri che devono ispirare il processo di razionalizzazione si prende atto che:

- tutte le società partecipate sono in utile od in pareggio di bilancio secondo l'ultimo bilancio approvato; si precisa che per le società CIT ed AMIAS il risultato positivo di bilancio è raggiunto attraverso anche la contribuzione dei comuni soci;
- tutte le partecipazioni detenute sono indispensabili al perseguitamento delle finalità istituzionali;
- non sussistono partecipazioni in società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, tranne Amias e Giarolo Leader, in cui si auspica un intervento di razionalizzazione dei costi;

- non sussistono partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- i servizi pubblici locali di rilevanza economica risultano già aggregati per ambiti di materia;
- i costi di funzionamento sono ridotti, pur auspicando ulteriori interventi di contenimento;

e pertanto che le società di proprietà e partecipazioni, dirette e le indirette, del Comune di Arquata Scrivia da dismettere o razionalizzare entro il 31.12.2015 sono: **negativo**.

Arquata Scrivia, 26 marzo 2015

Il Sindaco
Ing. Paolo Spineto